I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 3736/90 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1990

che rettifica, a decorrere dal 1° luglio 1989, e adegua, a decorrere dal 1° luglio 1990, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee, nonché i coefficienti correttori applicabili a tali retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 [1] e modificati, da ultimo, dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2258/90 [2], in particolare gli articoli 63, 64, 65, e 82 di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma e l'articolo 64 di detto regime,

vista la decisione 81/1061/Euratom CECA, CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1981, che modifica il metodo di adeguamento delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità [3], modificata, da ultimo, dalla decisione 87/530/Euratom, CECA, CEE [4],

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2258/90 non aveva potuto prendere in considerazione l'evoluzione reale delle retribuzioni in alcune funzioni pubbiche ; che le cifre relative alle evoluzioni anzidette sono attualmente disponibili ; che è quindi opportuno rettificare di conseguenza gli importi che figurano in detto regolamento ;

considerando che, in esito all'esame delle retribuzioni dei funzionari e altri agenti effettuato sulla base della relazione predisposta dalla Commissione, risulta opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità a titolo dell'esame annuale 1990,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con effetto al 1° luglio 1989 :

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

---

[1] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
[2] GU n. L 204 del 2. 8. 1990, pag. 1.
[3] GU n. L 386 del 31. 12. 1981, pag. 6.
[4] GU n. L 307 del 29. 10. 1987, pag. 40.

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	350 643	369 271	387 899	406 527	425 155	443 783		
A 2	311 169	328 944	346 719	364 494	382 269	400 044		
A 3 / LA 3	257 706	273 253	288 800	304 347	319 894	335 441	350 988	366 535
A 4 / LA 4	216 500	228 635	240 770	252 905	265 040	277 175	289 310	301 445
A 5 / LA 5	178 494	189 068	199 642	210 216	220 790	231 364	241 938	252 512
A 6 / LA 6	154 247	162 664	171 081	179 498	187 915	196 332	204 749	213 166
A 7 / LA 7	132 777	139 384	145 991	152 598	159 205	165 812		
A 8 / LA 8	117 431	122 165						
B 1	154 247	162 664	171 081	179 498	187 915	196 332	204 749	213 166
B 2	133 647	139 912	146 177	152 442	158 707	164 972	171 237	177 502
B 3	112 102	117 312	122 522	127 732	132 942	138 152	143 362	148 572
B 4	96 955	101 474	105 993	110 512	115 031	119 550	124 069	128 588
B 5	86 666	90 324	93 982	97 640				
C 1	98 898	102 884	106 870	110 856	114 842	118 828	122 814	126 800
C 2	86 016	89 671	93 326	96 981	100 636	104 291	107 946	111 601
C 3	80 242	83 372	86 502	89 632	92 762	95 892	99 022	102 152
C 4	72 497	75 435	78 373	81 311	84 249	87 187	90 125	93 063
C 5	66 853	69 591	72 329	75 067				
D 1	75 550	78 853	82 156	85 459	88 762	92 065	95 368	98 671
D 2	68 888	71 821	74 754	77 687	80 620	83 553	86 486	89 419
D 3	64 116	66 860	69 604	72 348	75 092	77 836	80 580	83 324
D 4	60 453	62 932	65 411	67 890				

b) — all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 5 312 FB » è sostituito da « 5 307 FB »;

— all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 6 842 FB » è sostituito da « 6 835 FB »;

— all'articolo 69, seconda frase dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dell'allegato VII dello stesso l'importo « 12 221 FB » è sostituito da « 12 209 FB »;

— all'articolo 3, primo comma dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 6 113 FB » è sostituito da « 6 107 FB ».

Articolo 2

A decorrere dal 1° luglio 1989 la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	164 627	185 021	205 415	225 809
	II	119 484	131 126	142 768	154 410
	III	100 407	104 881	109 355	113 829
B	IV	96 458	105 899	115 340	124 781
	V	75 765	80 758	85 751	90 744
C	VI	72 056	76 299	80 542	84 785
	VII	64 495	66 688	68 881	71 074
D	VIII	58 292	61 725	65 158	68 591
	IX	56 135	56 918	57 701	58 484

Articolo 3

Con effetto al 1° luglio 1989, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato :

— a 3 186 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5 ;

— a 4 883 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1989 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 5

1. Con effetto al 15 maggio 1989 il coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari ed altri agenti in servizio nel paese qui appresso, è fissato come segue :

Grecia	87,0

2. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 [1] restano applicabili.

Articolo 6

Con effetto al 1° luglio 1989, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella seguente :

	Per il funzionario avente diritto agli assegni familiari		Per il funzionario non avente diritto agli assegni familiari	
	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno
	FB			
A 1 — A 3 e LA 3	2 069	975	1 422	816
A 4 — A 8 e LA 4 — LA 8 e categoria B	2 008	910	1 363	712
Altri gradi	1 822	848	1 173	586

Articolo 7

Con effetto al 1° luglio 1989, le indennità per servizi continui od avvicendati, di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 [2], modificato, da ultimo, dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 2258/90, sono stabilite a 9 232, 13 934, 15 234, 20 771 FB.

Articolo 8

Con effetto al 1° luglio 1989, agli importi indicati all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 [3] si applica il coefficiente correttore di 3,303604.

[1] GU n. L 191 del 22. 7. 1988, pag. 1.
[2] GU n. L 38 del 13. 2. 1976, pag. 1.
[3] GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 8.

Articolo 9

Con effetto al 1° luglio 1990 :

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi mensili di base è sostituita dalla tabella seguente :

Gradi	Scatti							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	377 992	398 073	418 154	438 235	458 316	478 397		
A 2	335 441	354 602	373 763	392 924	412 085	431 246		
A 3 / LA 3	277 806	294 566	311 326	328 086	344 846	361 606	378 366	395 126
A 4 / LA 4	233 388	246 469	259 550	272 631	285 712	298 793	311 874	324 955
A 5 / LA 5	192 418	203 816	215 214	226 612	238 010	249 408	260 806	272 204
A 6 / LA 6	166 279	175 352	184 425	193 498	202 571	211 644	220 717	229 790
A 7 / LA 7	143 135	150 257	157 379	164 501	171 623	178 745		
A 8 / LA 8	126 591	131 695						
B 1	166 279	175 352	184 425	193 498	202 571	211 644	220 717	229 790
B 2	144 071	150 825	157 579	164 333	171 087	177 841	184 595	191 349
B 3	120 847	126 463	132 079	137 695	143 311	148 927	154 543	160 159
B 4	104 518	109 389	114 260	119 131	124 002	128 873	133 744	138 615
B 5	93 425	97 369	101 313	105 257				
C 1	106 611	110 908	115 205	119 502	123 799	128 096	132 393	136 690
C 2	92 726	96 666	100 606	104 546	108 486	112 426	116 366	120 306
C 3	86 501	89 875	93 249	96 623	99 997	103 371	106 745	110 119
C 4	78 152	81 319	84 486	87 653	90 820	93 987	97 154	100 321
C 5	72 068	75 020	77 972	80 924				
D 1	81 442	85 003	88 564	92 125	95 686	99 247	102 808	106 369
D 2	74 261	77 423	80 585	83 747	86 909	90 071	93 233	96 395
D 3	69 117	72 075	75 033	77 991	80 949	83 907	86 865	89 823
D 4	65 168	67 841	70 514	73 187				

b) — all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 5 312 FB » è sostituito da « 5 721 FB » ;

— all'articolo 2, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 6 842 FB » è sostituito da « 7 368 FB » ;

— all'articolo 69, seconda frase dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma dell'allegato VII dello stesso, l'importo di « 12 221 FB » è sostituito da « 13 161 FB » ;

— all'articolo 3, primo comma dell'allegato VII dello statuto, l'importo « 6 113 FB » è sostituito da « 6 583 FB ».

Articolo 10

Con effetto al 1° luglio 1990 la tabella degli stipendi mensili di base che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente :

Categorie	Gruppi	Classi			
		1	2	3	4
A	I	177 469	199 453	221 437	243 421
	II	128 804	141 354	153 904	166 454
	III	108 240	113 063	117 886	122 709
B	IV	103 983	114 160	124 337	134 514
	V	81 675	87 057	92 439	97 821
C	VI	77 677	82 251	86 825	91 399
	VII	69 525	71 890	74 255	76 620
D	VIII	62 838	66 539	70 240	73 941
	IX	60 514	61 358	62 202	63 046

Articolo 11

Con effetto al 1° luglio 1990 l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è stabilito :

— a 3 435 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5,

— a 5 264 FB al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Articolo 12

Le pensioni maturate al 1° luglio 1990 sono calcolate, a decorrere da tale data, sulla base della tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 9, lettera a) del presente regolamento.

Articolo 13

Con effetto al 1° luglio 1990 la data « 1° luglio 1989 » figurante all'articolo 63, secondo comma dello statuto è sostituita dalla data « 1° luglio 1990 ».

Articolo 14

1. Con effetto al 15 maggio 1990, i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio nei paesi qui appresso sono fissati come segue :

Grecia	99,5
Regno Unito (tranne Culham)	119,2
Portogallo	98,1

2. Con effetto al 1° luglio 1990 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi qui appresso, sono stabiliti come segue :

Belgio	100,0
Danimarca	127,4
Germania (tranne Berlino)	95,5
Berlino	104,0
Francia	108,5
Grecia	79,8
Irlanda	94,0
Italia (tranne Varese)	102,8
Varese	106,0
Lussemburgo	100,0
Paesi Bassi	84,8 (1)
Regno Unito	103,3
Culham	93,9 (1)
Spagna	109,2
Portogallo	84,9

3. I coefficienti correttori applicabili alle pensioni sono stabiliti conformemente all'articolo 82, paragrafo 1 dello statuto. Gli articoli da 3 a 10 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2175/88 restano applicabili.

Articolo 15

Con effetto al 1° luglio 1990, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella qui appresso :

(1) Cifra provvisoria.

	Per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia		Per il funzionario che non abbia diritto all'assegno di famiglia	
	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno	Dal 1° al 15° giorno	A partire dal 16° giorno
	FB per giorno di calendario			
A 1 — A 3 e LA 3	2 230	1 051	1 533	880
A 4 — A 8 e LA 4 — LA 8 e categoria B	2 165	981	1 469	768
Altri gradi	1 964	914	1 264	632

Articolo 16

Con effetto al 1° luglio 1990 le indennità per servizi continui od avvicendati di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 sono fissate a 9 952, 15 021, 16 422, 22 391 FB.

Articolo 17

Con effetto al 1° luglio 1990, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68, si applica il coefficiente 3,561285.

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. VIZZINI